

che gli stessi sono stati immessi da Ufficiale giudiziario dell'Ufficio esecuzioni civili della Corte di appello di Napoli nel possesso legale e materiale del terreno formante l'Isola di Vivara in data 17 dicembre 2018;

Considerato altresì che la sentenza sopra richiamata, già esecutiva, è divenuta definitiva in quanto la Corte di cassazione, con sentenza n. 23384 del 7 marzo 2019, depositata in cancelleria il 19 settembre 2019, ha rigettato il ricorso proposto dalla Fondazione «Ospedale civico Albano Francese»;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a modificare la composizione del Comitato di gestione permanente della riserva naturale statale dell'Isola di Vivara, sostituendo il componente designato dall'opera pia «Ospedale civico Albano Francese» di Procida con un componente designato dai titolari della proprietà della medesima Isola;

Ritenuto opportuno, analogamente a quanto previsto per gli organi degli enti parco nazionali di cui all'art. 9 della legge n. 394 del 1991, prevedere che il Comitato di gestione duri in carica cinque anni, e che di conseguenza la denominazione «Comitato di gestione permanente della riserva naturale statale dell'Isola di Vivara» sia modificata in «Comitato di gestione della riserva naturale statale dell'Isola di Vivara»;

Acquisita l'intesa della Regione Campania espressa, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con delibera di Giunta regionale n. 543 del 5 novembre 2019 trasmessa con nota n. 689057 del 14 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 4
del decreto ministeriale 24 giugno 2002*

1. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 giugno 2002, recante «Istituzione della riserva naturale statale dell'Isola di Vivara», è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Organismo di gestione*). — 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale "Isola di Vivara", previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuato in un Comitato di gestione nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così costituito:

a) presidente, designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Campania;

b) un rappresentante designato dalla Regione Campania;

c) due rappresentanti designati dal Comune di Procida;

d) un rappresentante designato dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) un rappresentante designato dai titolari della proprietà dell'Isola di Vivara.

2. Il Comitato di gestione della riserva naturale statale "Isola di Vivara" dura in carica cinque anni.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula una convenzione con l'organismo di gestione di cui al comma 1. Tale convenzione prevede, tra l'altro, le strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opererà alle dipendenze dell'organismo di gestione».

Art. 2.

Norme transitorie

1. Il Comitato di gestione permanente della riserva naturale statale "Isola di Vivara" nominato con decreto n. 673 dell'8 luglio 2003 decade dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Comitato di gestione ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a sottoscrivere, con il predetto organismo di gestione, la nuova convenzione per la gestione della riserva.

Roma, 2 dicembre 2019

Il Ministro: COSTA

19A07840

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 luglio 2019.

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2019 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali



a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005»;

Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

Visto, l'art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge

n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento»;

Visto, l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Visto, l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, anche per l'anno 2017, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;


Visto, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, che prevede, anche per l'anno 2018, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Visto, infine, l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, che prevede, anche per l'anno 2019, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2019, approvata in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (rep. atti n. 88/CSR) con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di 286.185.000,00 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2019;

Visto lo schema di decreto condiviso sul piano tecnico dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione delle forme premiali in attuazione del citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, trasmesso in una prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-regioni il 22 novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013;

Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non è stata raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo stato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta ancora emanato;



Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 870 del 13 febbraio 2019;

Tenuto conto, altresì, della nuova proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 19/88/SR2-3-4-5/C7 del 16 maggio 2019;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2019 pari a 286.185.000,00 euro;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente testo in data 6 giugno 2019 (rep. atti n. 90/CSR);

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente integrato e modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2019 per complessivi 286.185.000,00 euro, come dettagliate nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.

Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto della presente proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro della salute
GRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2997

Tabella A

Regioni	Importo
Piemonte	4.902.016
Valle d'Aosta	-
Lombardia	7.915.385
P. A. Bolzano	-
P. A. Trento	-
Veneto	2.192.461
Friuli V. G.	-

Liguria	92.407.986
E. Romagna	1.923.350
Toscana	2.477.240
Umbria	10.659.969
Marche	3.009.533
Lazio	3.804.627
Abruzzo	861.401
Molise	5.987.986
Campania	112.660.508
Puglia	2.606.487
Basilicata	18.519.543
Calabria	16.256.508
Sicilia	-
Sardegna	-
Totale	286.185.000

19A07817

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola di Legnaia siglabile «Legnaiacoop», «Coop. Legnaia», «Coop. di Legnaia», «Agricola Legnaia» accompagnata da società cooperativa (ovvero soc. coop.), in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società cooperativa agricola di Legnaia siglabile «Legnaiacoop», «Coop. Legnaia», «Coop. di Legnaia», «Agricola Legnaia» accompagnata da società cooperativa (ovvero soc. coop.), sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2019, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad euro

